



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2010 (11.02)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0008 (NLE)**

---

**5920/1/10  
REV 1**

**ANTIDUMPING 3  
COMER 7**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "Questioni commerciali"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

---

n. prop. Com: 5919/10 ANTIDUMPING 2 COMER 6

---

Oggetto: **Antidumping**

Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

---

1. La Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento in oggetto al Consiglio, che è invitato a deliberare quanto prima.
2. Le delegazioni sono state consultate sulla proposta (cfr. CM 1432/10). Sette delegazioni (BE, CZ, DK, FI, NL, SE e UK) si sono dichiarate contrarie e l'Italia si è astenuta.

3. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4 in combinato disposto con l'**articolo 11, paragrafo 2** del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata)<sup>1</sup> che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>2</sup>, la proposta è adottata dal Consiglio a meno che lo stesso non decida a maggioranza semplice di respingerla.
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 22 febbraio 2010, il regolamento messo a punto dai giuristi-linguisti che figura nel documento 5921/10 ANTIDUMPING 4 COMER 8.
- 

---

<sup>1</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>2</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.